

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione

INTERNO - 30/09/2021 11:33:15 - 0002373



ACCORDO QUADRO

TRA

La Corte di Cassazione, Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.), con sede in Roma, presso il Palazzo di Giustizia, piazza Cavour (di seguito anche "C.E.D."), rappresentata dal Primo Presidente Pietro Curzio

E

La Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, C.F. 96049740184, P.IVA n. 02202080186, con sede in Pavia, presso il Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria n.15 (di seguito anche "IUSS"), rappresentata dal Rettore Prof. Riccardo Pietrabissa;

congiuntamente anche le PARTI;

PREMESSO CHE:

- Il C.E.D. è una struttura autonoma, alle dirette dipendenze del Primo Presidente della Corte di cassazione, con il compito istituzionale di fornire a tutti i magistrati italiani ed europei e al pubblico degli abbonati, servizi informatici aventi a oggetto la realizzazione, la gestione e la messa a disposizione per la consultazione degli archivi di giurisprudenza e di legislazione (c.d. informatica giuridica), nonché di assicurare alle strutture amministrative e ai magistrati della Corte servizi informatici destinati concernenti la gestione informatica dei processi civili e penali (c.d. informatica giudiziaria);
- Al C.E.D. spettano, tra le altre, le seguenti competenze:
 - coordinamento delle attività e delle iniziative; studi sulle applicazioni; verifica della funzionalità ed efficienza dei programmi; controllo dello sviluppo scientifico;
 - trattamento, ricerca e diffusione del dato giuridico globale, in sede nazionale ed internazionale, attraverso la formazione e lo sviluppo della banca-dati Italggiure;
 - programmi di sviluppo per l'automazione degli uffici della Corte; rapporti con i magistrati ed i dirigenti degli uffici; forniture hardware e software, indagini di mercato, collaudi; realizzazione e manutenzione dei programmi di gestione dei servizi amministrativi della Corte; assegnazione di dotazioni informatiche ai magistrati e agli uffici; assistenza hardware e software, in particolare assistenza ai magistrati dotati di personal computer portatili; organizzazione di corsi di formazione per i magistrati ed il personale;
 - coordinamento del servizio di informatizzazione delle sentenze civili e penali e del servizio dell'Ufficio del massimario e del ruolo;
 - attività di conversione informatica dei documenti della Corte, formazione degli archivi di documentazione giuridica e adeguamento tecnologico del sistema di ricerca ItalggiureWeb;
 - gestione dell'archivio telematico dei procedimenti civili e penali;
- IUSS si propone di contribuire al progresso della scienza, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando programmi di ricerca scientifica e tecnologica;
- IUSS ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
- IUSS, quale *Research University*, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione,



valorizzazione e distribuzione della conoscenza generando progresso, impatto e benessere sulla società;

- IUSS, al fine di realizzare gli obiettivi di ricerca giuridica basata sulle tecniche di intelligenza artificiale e le conoscenze della linguistica si avvale delle competenze specialistiche di un'unità di ricerca su intelligenza artificiale e diritto (AI&Law) nella quale confluiscono membri del suo corpo docente e altri specialisti secondo accordi di collaborazione con altre istituzioni universitarie di rango primario. Tale unità di ricerca ha tra le sue vocazioni la collaborazione con le istituzioni giudiziarie e dell'avvocatura, nonché la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando programmi di ricerca scientifica e tecnologica;
- C.E.D. riconosce l'esistenza presso lo IUSS di competenze adeguate per svolgere, con il contributo innovativo atteso e finalizzato al progresso della società, attività a forte connotazione multidisciplinare che potranno essere commissionate allo IUSS e ai suoi dipendenti con futuri contratti sottoscritti tra le parti;
- C.E.D. e IUSS hanno un comune interesse allo sviluppo scientifico del diritto basato sulla valorizzazione del patrimonio conoscitivo costituito dal corpus della giurisprudenza e della legislazione italiana e europea, valorizzazione da realizzarsi attraverso l'uso degli strumenti di legal analytics (LA), un ambiente tecnico nel quale confluiscono diverse discipline, come data science, intelligenza artificiale (AI), machine learning (ML), natural language processing (NLP) e statistica. LA ha l'obiettivo di estrarre e rappresentare conoscenza giuridica, rinvenire correlazioni implicite, individuare tendenze ed effettuare previsioni relative agli orientamenti giurisprudenziali e/o legislativi;
- C.E.D. e IUSS intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine relativa alla generazione di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico, di attività formative e di studi di fattibilità da svolgere in partnership da IUSS e da C.E.D.

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Definizioni e interpretazioni

Salvo quanto diversamente stabilito nell'Accordo o nei singoli contratti applicativi che verranno sottoscritti dalle parti, ai fini del presente atto si intende:

ACCORDO: il presente Accordo quadro;

CONTRATTO APPLICATIVO O CONTRATTO: il documento contrattuale stipulato tra le parti per l'esecuzione dei servizi e mediante il quale vengono pariteticamente recepiti i disposti dell'Accordo quadro e precisati i termini economici e contrattuali;

INFORMAZIONI CONFIDENZIALI: tutte le informazioni confidenziali, in qualsiasi forma, cartacea e/o elettronica, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni relative alla tecnologia e/o processi, software, programmi sorgente, programmi oggetto ottenuti nell'esecuzione degli ordini di lavoro e quelle da essi derivanti, purché siano chiaramente identificate come "Riservate" e - se verbali o trasmesse in forma solo visiva - siano trasposte in forma scritta e confermate come "Riservate" entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione. Resta inteso che qualunque dato e/o informazione e/o analisi preparata o elaborata dalla Parte ricevente o da qualunque altro soggetto cui questa possa svelare le informazioni confidenziali secondo l'Accordo o i singoli contratti applicativi, che sia completamente o anche solo in parte basata su o derivata dalle informazioni confidenziali della parte divulgante è considerata informazione confidenziale della parte divulgante, come definite all'articolo 9 "Riservatezza";

PARTE: C.E.D. o IUSS;

PARTI: congiuntamente C.E.D. e IUSS;

PERSONALE DI C.E.D.: il personale dipendente del C.E.D. e comunque qualsiasi soggetto che, pur non legato alla Corte di cassazione da un rapporto di lavoro, svolga attività per il C.E.D.;

PERSONALE DI IUSS: il docente, il ricercatore universitario, il personale dipendente di IUSS e comunque qualsiasi soggetto che, pur non legato alla Scuola da un rapporto di lavoro, svolga attività di ricerca sulla

base di un incarico conferito da IUSS;

RESPONSABILE DELLE ATTIVITA': la persona autorizzata dalla parte ad agire quale sua interfaccia nei confronti dell'altra parte e che questa può consultare in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto applicativo;

TERZI: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle parti.

Art. 2 – Finalità

1. IUSS e C.E.D. individuano come interesse comune lo sviluppo di ricerca avanzata nel settore degli strumenti tecnici per la raccolta e l'organizzazione del materiale giuridico digitale. In particolare, è interesse comune la valorizzazione del patrimonio conoscitivo costituito dal corpus della giurisprudenza e della legislazione italiana e europea, valorizzazione da realizzarsi attraverso l'uso degli strumenti di legal analytics (LA), un ambiente tecnico nel quale confluiscono diverse discipline, come data science, intelligenza artificiale (AI), machine learning (ML), natural language processing (NLP) e statistica. LA ha l'obiettivo di estrarre e rappresentare conoscenza giuridica, rinvenire correlazioni implicite, individuare tendenze ed effettuare previsioni relative agli orientamenti giurisprudenziali e/o legislativi in modo che sia meglio consultabile ed elaborabile in sede di attività giudiziaria e di ricerca scientifica.

Art. 3 – Obiettivi

1. IUSS e C.E.D. condividono l'obiettivo di sviluppare insieme attività di ricerca sui temi indicati all'articolo 2 al fine di perseguire tre obiettivi principali: a) predizione dell'esito dei processi decisionali giudiziari, amministrativi e politici (*prediction*), b) estrazione di argomenti giuridici dal corpus delle sentenze e decisioni di Italgire (*argument mining*), c) creazione automatica di massime (*summarization*), c) strumenti di creazione automatica di documenti (*document builder*), nonché altre possibilità di valorizzazione del patrimonio documentario di Italgire .
2. Per una migliore definizione del contenuto dei contratti applicativi da stipularsi, le parti favoriranno l'interazione tra personale C.E.D. e personale IUSS e lo scambio di informazioni e proposte circa i possibili sviluppi applicativi.
3. La collaborazione fra IUSS e C.E.D. è disciplinata dalle disposizioni contenute:
 - nel presente Accordo quadro;
 - nei singoli contratti applicativi di cui al successivo articolo 4.

Art. 4 - Contratti applicativi

1. IUSS e C.E.D. concordano la realizzazione di progetti di ricerca e/o di sperimentazione e di iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, alla formazione e ogni altra attività di comune interesse, attraverso la stipula di contratti applicativi, che verranno formalizzati di volta in volta tra le parti e che costituiscono mezzo di realizzazione delle finalità del presente accordo quadro.
2. In tali contratti le parti procederanno ad individuare:
 - la tematica scientifica oggetto del progetto di interesse comune, nonché termini e modalità per il suo svolgimento;
 - le strutture di ciascuna parte coinvolta nel progetto o iniziativa comune, nonché il personale coinvolto nel progetto/iniziativa e come tale autorizzato all'accesso alle rispettive strutture;
 - le eventuali specifiche modalità operative di utilizzo degli spazi e delle attrezzature destinate al progetto/sperimentazione;
 - le risorse necessarie e reperibili, nonché la suddivisione dei costi e/o corrispettivi previsti;
 - le eventuali deroghe al presente Accordo quadro alla disciplina applicabile alla specifica fattispecie disciplinata.

Art. 5 – Durata, procedura di rinnovo

1. Le parti concordano che l'Accordo avrà durata di cinque (5) anni dalla data della sottoscrizione.
2. La procedura di rinnovo per ulteriori cinque (5) anni dovrà essere comunicata mediante scambio di lettere tra le parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 6 – Risorse

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, IUSS e C.E.D. si avvarranno delle proprie strutture e del proprio personale identificati in relazione ad ogni progetto che sarà attivato nell'ambito di applicazione della presente convenzione. Nel caso di progetti presentati per il finanziamento da ciascuna delle parti per progetti congiunti, saranno riconosciuti i costi di ciascuna parte sulla base di accordi preliminari alla sottomissione del progetto. Le parti si impegnano in attività di reperimento di fondi esterni anche al fine di aumentare la presenza e partecipazione di giovani ricercatori i progetti di ricerca.
2. IUSS si impegna a garantire la disponibilità di uso di proprie attrezzature sperimentali e di calcolo e di mettere a disposizione il personale docente, tecnico ed amministrativo in servizio, fermo restando l'assolvimento degli impegni e delle incombenze derivanti dal ruolo istituzionalmente ricoperto dai singoli soggetti coinvolti nelle attività convenzionali. Eventuali attività assistenziali svolte dal personale dello IUSS e riferibili all'ambito della presente convenzione saranno disciplinate in apposito atto tra le parti.
3. C.E.D. si impegna a garantire l'accesso al patrimonio documentario del C.E.D. e di Italgire nei limiti e per le finalità di cui al presente Accordo quadro e ai contratti applicativi.
4. Il personale di una parte, che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo o altro contratto applicativo sottoscritto tra le parti, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le parti si impegnano affinché al personale di IUSS e C.E.D. impegnato in tali attività vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 7 – Referenti scientifici dell'Accordo quadro

1. C.E.D. indica quale proprio referente scientifico della collaborazione, il cons. Enzo Vincenti.
2. IUSS indica quali propri referenti scientifici della collaborazione i proff. Alberto Monti e Amedeo Santosuosso.
3. L'eventuale sostituzione del referente della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata per iscritto all'altra parte.

Art. 8 – Recesso dall'accordo

1. Ciascuna delle parti potrà, con comunicazione scritta che ne espliciti il grave motivo, inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC, con preavviso di 30 giorni, recedere da tutto o parte dell'Accordo.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le parti si impegnano a considerare come strettamente riservate tutte le informazioni confidenziali. In particolare, le parti si impegnano a:
 - (i) mantenere segrete, non rivelare a terzi e non duplicare le informazioni confidenziali;
 - (ii) utilizzare le informazioni confidenziali esclusivamente per l'effettuazione delle attività di ricerca oggetto dell'accordo o del singolo contratto applicativo;
 - (iii) limitare la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali informazioni confidenziali facendo osservare gli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo. IUSS adempirà la presente clausola facendo sottoscrivere ai soggetti interessati uno specifico impegno all'osservanza di tali obblighi.
2. Sono escluse dagli obblighi sopra menzionati le informazioni che le parti siano in grado di provare:
 - a. essere in loro possesso prima della trasmissione da una delle parti all'altra parte e di non averle ricevute né direttamente né indirettamente dalla stessa;
 - b. sono di pubblico dominio senza colpa o partecipazione della parte che le ha ricevute;
 - c. sono state acquisite da una parte senza vincoli di segretezza da terzi aventi il diritto legale di divulgarle.
 - d. sono state sviluppate autonomamente dal personale di C.E.D. o di IUSS senza utilizzo di informazioni confidenziali dell'altra parte.

3. Gli obblighi disciplinati nel presente articolo sopravvivranno alla cessazione dell'accordo per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data del completamento di ogni specifico contratto applicativo stipulato fra le parti o per un diverso periodo se concordato diversamente nel contratto applicativo.
4. Resta inteso che le informazioni confidenziali di proprietà di ciascuna delle parti rimarranno di esclusiva titolarità di questa e che nessuna disposizione dell'Accordo o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso o del singolo contratto applicativo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni confidenziali stesse.

Art. 10 – Oneri finanziari

1. Dal presente Accordo non conseguirà per le parti contraenti alcun onere finanziario, salvo gli oneri finanziari che saranno determinati negli appositi contratti applicativi, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle parti contraenti.

Art. 11 - Codice etico e normativa anticorruzione

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si impegnano altresì al rispetto dei codici etici, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.
2. A tal proposito IUSS informa che il codice etico e di comportamento della Scuola è consultabile sul sito web della Scuola al seguente link <http://www.iusspavia.it>.
3. Le parti assicurano e garantiscono il pieno ed assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" e nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Art. 12 –Privacy

1. Le parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196. Le parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli articoli 15 e ss. del GDPR. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <http://www.iusspavia.it/protezione-dati-personale> e <http://www.italggiure.giustizia.it>.
2. Le parti si impegnano reciprocamente a operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli articoli 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (articoli 13 e ss. del GDPR).
3. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di titolari autonomi.

Art. 13 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:
Per C.E.D.: segreteria.ced.cassazione@giustizia.it
Per IUSS: diram@pec-iusspavia.it
2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti

precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 14 – Oneri fiscali

1. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico delle parti in solido tra loro.
2. Il presente accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 642 del 1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le parti per metà.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di IUSS giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pavia – n. 5/2020 del 02/09/2020.

Roma, 29 settembre 2021

Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

Il Rettore

Riccardo Pietrabissa



Suprema Corte di Cassazione

Il Primo Presidente

Pietro Curzio

